



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 61 – 06 MAGGIO 2024

Riunione del 24 Aprile 2024

55.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. Antonio COSENTINO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Antonio Amato Presidente f.f.
- Avv. Andrea Ordine Componente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 14/23-24, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti del tesserato:

- **Antonio COSENTINO:** *“per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, poiché in costanza di tesseramento con la Volley Bisignano e mentre ricopriva per quest’ultima la carica di Responsabile dei Centri di avviamento allo sport, riuniva i genitori degli atleti tesserati per il Bisignano che frequentavano i centri e promuoveva l’apertura di una nuova scuola di pallavolo dove avrebbero potuto iscriversi gli atleti, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva; contestata l’aggravante di cui all’art. 102, lett. a), Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver agito in violazione dei doveri inerenti la carica ricoperta di Consigliere Regionale del CR FIPAV Calabria”;*

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 10 Aprile 2024 in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegavano, per la Procura, l’Avv. Massimo Caravetta, e l’incolpato Sig. Antonio Cosentino unitamente al legale da questo nominato Avv.to Leonardo Rania.

Il Procuratore Federale, dopo illustrazione dell’atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell’incolpato proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei a carico del Sig. Antonio Cosentino.





Il legale dell'incolpato illustrava le difese riportandosi integralmente alle deduzioni svolte nelle memorie difensive in atti ed alla documentazione a corredo della stessa, insistendo nelle rassegnate conclusioni e per l'audizione dei testimoni indicati.

All'esito della discussione il Tribunale si riserva di decidere.

All'esito della riserva assunta, il Tribunale, vista la richiesta formulata dalla difesa dell'incolpato e considerato opportuno un ulteriore approfondimento istruttorio dei fatti oggetto del procedimento, disponeva la convocazione, in qualità di testimoni, dei tesserati Sigg.ri Vincenzo Capalbo e Antonella De Marco, sulle circostanze da articolarsi dal Tribunale in sede di audizione, disponendo, altresì, la convocazione, in qualità di testimone, della tesserata Sig.ra Ilaria Lucia Turano, sempre sulle circostanze da articolarsi dal Tribunale in sede di audizione, così fissando l'udienza del 24 Aprile 2024 alle ore 14,30 in modalità di videoconferenza per i suddetti incombenti.

In tale udienza si collegavano, per la Procura, l'Avv. Andrea Gentile oltre all'incolpato Sig. Antonio Cosentino unitamente al proprio difensore Avv.to Leonardo Rania, risultando presenti anche tutti i testi convocati che venivano, pertanto, singolarmente escussi dal Tribunale sulle circostanze oggetto del procedimento.

All'esito dell'audizione dei testi la Procura si riportava conclusioni rassegnate all'udienza del 10.04.2024, insistendo nelle proposte di sanzione ivi formulate, evidenziando come anche dalle testimonianze rese era possibile confermare pienamente l'impianto accusatorio di cui all'atto di deferimento.

L'Avv. Rania richiamava tutte le argomentazioni relative alle difese svolte così come supportate dalle risultanze delle prove testimoniali di parte incolpata, contestando nel contempo la testimonianza resa dalla Sig.ra Turano perché generica e inattendibile. Insisteva per le conclusioni rassegnate e per una declaratoria di non luogo a procedere nei confronti dell'incolpato anche per quanto emerso dalle testimonianze rese dai testi della difesa.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Uditi i testi convocati e preso atto delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate;





- Preso atto delle memorie difensive depositate dall'incolpato e della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto inoltrato dal Presidente del sodalizio della Volley Bisignano, Sig. Pasquale Amodio, In data 05 Settembre 2023, a mezzo del quale lamentava una serie di comportamenti asseritamente contrari ai principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva posti in essere dal Sig. Antonio Cosentino a danno dell'esponente stesso e del sodalizio rappresentato.

Successivamente, a seguito di richiesta di integrazione dell'esposto, il Presidente della Volley Bisignano, con mail del 27 Settembre 2023, precisava che il Sig. Antonio Cosentino, nella veste di tecnico e di responsabile dei centri di avviamento allo sport della Volley Bisignano, avrebbe riunito i genitori dei ragazzi, informandoli che stava per aprire una nuova scuola di pallavolo presso la quale avrebbero potuto iscrivere i loro figli.

All'esito dell'esposto acquisito e relativa integrazione, la Procura richiedeva al tecnico della Volley Bisignano, Sig.ra Ilaria Lucia Turano, indicata come teste oculare dall'esponente, una dichiarazione testimoniale scritta circa i fatti lamentati dall'esponente, a cui la stessa dava seguito con dichiarazione del 18/10/2023, laddove la stessa dichiarava di aver assistito personalmente ad una riunione che si era svolta nei locali della palestra dove si svolgevano gli allenamenti della Volley Bisignano con i genitori dei ragazzi, che venivano informati dal Sig. Antonio Cosentino che avrebbe aperto una nuova scuola di pallavolo dove potevano essere iscritti i loro figli.

Successivamente la Procura Federale, in data 12 Dicembre 2023, ascoltava in sede di audizione personale la medesima Sig.ra Turano, la quale confermava quanto già dichiarato in precedenza, precisando che: *a)* la riunione in questione era avvenuta nel mese di maggio 2023, mentre si svolgevano le attività dei centri di avviamento allo sport del Bisignano; *b)* i centri di avviamento erano sotto la responsabilità del Sig. Antonio Cosentino che ricopriva la carica di allenatore del settore giovanile del Bisignano; *c)* alla riunione partecipavano i genitori degli atleti tesserati per la Volley Bisignano che erano lì per svolgere gli allenamenti.

La Procura Federale, pertanto, dopo aver inoltrato altre richieste di audizione ad alcuni tesserati presenti dalle quali non emergeva alcun nuovo elemento, inoltrava all'incolpato, ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico dello stesso, esaurita così la fase istruttoria, rituale comunicazione di conclusione delle indagini



all'esito della quale perveniva da parte dell'Avv. Leonardo Rania, quale difensore nominato dall'incolpato, apposita memoria difensiva.

Nella predetta memoria il legale nominato contestava ogni addebito mosso nei confronti dell'incolpato, evidenziando, in sostanza: *a)* di non aver mai promosso, l'incolpato, l'apertura di una scuola di pallavolo e di aver regolarmente onorato la carica assunta presso la Volley Bisignano fino al 30 Giugno 2023; *b)* Di aver costituito solo nel mese di Settembre 2023 una nuova società pallavolistica che ha cominciato a svolgere la propria attività solo nel mese di Ottobre 2023; *c)* Che la riunione in questione non sarebbe mai avvenuta nel mese di Maggio 2023 bensì alla data del 28 Agosto 2023 solo dopo che era cessato il rapporto con la Volley Bisignano e in un momento in cui la nuova scuola di pallavolo non era stata ancora costituita;

La Procura Federale, ritenendo comunque sussistenti gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico dell'incolpato, lo deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Premesso quanto sopra, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato compiutamente la documentazione oggetto del presente procedimento nonché le deduzioni difensive svolte dall'incolpato ed il tenore delle testimonianze rese in occasione dell'udienza del 24 Aprile 2024, ritiene che gli elementi di colpevolezza forniti a carico del Sig. Antonio Cosentino, fermo restando quando dedotto in prosieguo in relazione alla condotta esaminata, non siano idonei ad integrare le violazioni contestate.

Invero, per quanto emerge dalla documentazione in atti e segnatamente dall'esposto e dalle dichiarazioni dei testi a corredo dello stesso, in stretta correlazione con quanto successivamente emerso in sede testimoniale innanzi a questo Tribunale, non si ravvedono, con il sufficiente grado di certezza necessario, elementi tali che possano confermare la condotta contestata all'incolpato oggetto del presente procedimento.

Infatti, il tenore di tutte le testimonianze rese dai testi escussi all'udienza del 24 Aprile, deve ritenersi in ogni caso del tutto inattendibile e discordante. La teste Turano, da una parte, pur confermando inizialmente le dichiarazioni rese anche in sede di audizione, non è stata in grado successivamente di confermare in maniera esaustiva alcune circostanze dell'incontro asseritamente avvenuto a Maggio 2023, precisando che non si trattava di una riunione ma di un allenamento, dove solitamente erano presenti i genitori degli atleti minori di cui però non ha rammentato neanche un nominativo.



Ugualmente i testi di parte incolpata, dall'altra parte, nonostante le apparenti quanto precise indicazioni sui fatti oggetto del presente procedimento, devono ritenersi in realtà del tutto inattendibili allorquando nessuno dei testi escussi ha rammentato in quale Palestra si fosse tenuta la riunione di fine Agosto 2023, dimostrando comunque gli stessi di avere una sorta di "interesse diretto" al procedimento in ragione della piena condivisione, in qualità di dirigente e allenatore, al nuovo progetto pallavolistico intrapreso dall'incolpato.

Parimenti superflue ed ininfluenti sono apparse le difese svolte dall'incolpato laddove risulta non condivisibile e poco credibile la tesi difensiva sostenuta in merito alla nuova iniziativa intrapresa dall'incolpato con la creazione di un nuovo sodalizio, in pochi giorni e solo dopo aver concluso ogni rapporto con il Volley Bisignano, successivamente alla data del 30 Giugno 2024.

Pertanto, a prescindere dagli esiti del presente giudizio e delle prove sopra esaminati, quello che sicuramente emerge dai fatti del procedimento e che questo Tribunale intende comunque censurare, deve essere ricondotto alla impropria quanto eccessiva conflittualità, in una piccola realtà territoriale, tra tesserati rappresentanti del mondo pallavolistico giovanile e della Federazione di appartenenza, che confligge in maniera evidente con tutti i sani principi sportivi di lealtà, sana competizione e trasparenza che dovrebbero essere perseguiti e posti alla base dell'insegnamento di giovani e grandi atleti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dispone il non luogo a sanzione a carico del Sig. Antonio Cosentino.

Roma, lì 03 Maggio 2024

Il Presidente f.f.
Avv. Antonio Amato

Affissione all'Albo 06 Maggio 2024